

- mossi dalle imprese artigiane e dai consorzi all'esportazione a queste collegate”;
- di affidare i servizi connessi alla gestione regionale del bando ad Artigiancassa spa, con il conseguente inserimento della Regione Liguria tra le Regioni fruitrici del servizio di gestione a livello territoriale, all'interno della convenzione quadro che verrà stipulata tra il Ministero del Commercio Internazionale ed Artigiancassa spa;
 - di approvare le priorità regionali individuando quali soggetti prioritari consorzi all'esportazione per progetti che coinvolgono almeno tre imprese artigiane o raggruppamenti temporanei di almeno 3 imprese artigiane, costituiti in prevalenza da imprese appartenenti ai seguenti settori:
 - DA 15 Industrie alimentari e delle bevande;
 - DM 35.12 Costruzione e riparazione di imbarcazioni da diporto e sportive;
 - di trasmettere la presente deliberazione al Ministero del Commercio Internazionale;
 - di pubblicare per estratto la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

21.12.2007

N. 1627

Linee guida relative ai requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'erogazione di prestaz. veterinarie da parte strutture pubbliche e private. Modalità di autorizz. nuove strutture e adeguamento strutture già autorizzate.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 193 del Testo unico delle leggi sanitarie di cui al r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

Vista la legge regionale 20 del 30 luglio 1999 "Norme in materia di autorizzazione, vigilanza e accreditamento per i presidi sanitari e socio sanitari, pubblici e privati. Recepimento del D.P.R.14 gennaio 1997;

Visto l'accordo sancito dalla Conferenza Stato Regioni il 26 novembre 2003 tra il Ministero della salute le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, per la definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private;

Considerato che l'accordo incarica le Regioni di definire i suddetti requisiti minimi in base alle indicazioni in esso contenute, nonché di stabilire le modalità per il rilascio delle previste autorizzazioni, per l'accertamento e per la verifica del rispetto dei requisiti stessi;

Ritenuto necessario di dare attuazione all'accordo sancito dalla Conferenza Stato Regioni, che ha definito le "Linee guida relative ai requisiti minimi delle strutture veterinarie pubbliche e private" di cui all'allegato A, facente parte integrante della presente deliberazione;

Preso atto del parere favorevole espresso dagli Ordini provinciali dei medici veterinari nell'incontro del 21/03/06

Su proposta dell'Assessore alla Salute, Politiche della Sicurezza dei Cittadini Claudio Montaldo

DELIBERA

1. di approvare per le motivazioni indicate in premessa le "Linee guida relative ai requisiti minimi delle strutture veterinarie pubbliche e private" di cui all'allegato A, facente parte integrante della presente deliberazione;
2. di disporre la pubblicazione per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

(segue allegato)

Linee guida relative ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'erogazione di prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private. Modalità di autorizzazione di nuove strutture, tempi e modalità per l'adeguamento di strutture già autorizzate.

Articolo 1 - Ambito di applicazione

- 1 - Sono strutture veterinarie i locali e gli impianti pubblici e privati ad esclusivo uso sanitario ove si esercita la professione veterinaria sugli animali e/o su materiali biologici animali, così come definite al successivo articolo 2.
- 2 - Sono classificate quali strutture veterinarie, di cui al comma 1:
 - a) Studio veterinario con accesso di animali esercitato in forma singola ed associata
 - b) Ambulatorio veterinario esercitato in forma singola e associata
 - c) Clinica veterinaria - Casa di cura veterinaria
 - d) Ospedale veterinario
 - e) Laboratorio veterinario di analisi
- 3 - Le strutture veterinarie di cui al precedente comma 2 sono conformi alla vigente normativa relativa a:
 - Igiene
 - Benessere animale
- 4 - Le strutture veterinarie di cui al precedente comma 2, devono essere separate da altre attività commerciali, artigianali, allevatoriali.
- 5 - La denominazione o la ragione sociale delle strutture veterinarie di cui al precedente comma 2, si deve riferire esclusivamente alla classificazione di appartenenza.
- 6 - Gli studi veterinari, semplici ed associati, senza accesso di animali, ai sensi della legge regionale 30 luglio 1999, n.20 (Norme in materia di autorizzazione, vigilanza e accreditamento per i presidi sanitari e socio sanitari, pubblici e privati. Recepimento del D.P.R. 14 gennaio 1997) non sono soggetti ad autorizzazione; devono comunque dare comunicazione di inizio attività al Servizio Veterinario della ASL e all'Ordine Provinciale dei Medici Veterinari competenti per territorio di insediamento della struttura

Articolo 2 - Definizione delle strutture

Le strutture veterinarie pubbliche e private di cui all'articolo 1 sono definite come segue:

- 1 - Studio veterinario
 - a) Struttura veterinaria con accesso degli animali al suo interno dove il medico veterinario, generico o specialista, esercita la professione in forma privata e personale e svolge attività di pratica clinica e chirurgia.
 - b) Qualora due o più medici veterinari, generici o specialisti, esplicano la loro attività professionale in forma privata ed indipendente, pur condividendo ambienti comuni, lo studio veterinario assume la denominazione di studio veterinario associato.

- c) Nel caso di studio associato con accesso di animali ogni medico veterinario che esercita all'interno della struttura è considerato come singola figura professionale che esercita la professione sanitaria in forma privata e personale.

2 - Ambulatorio veterinario

- a) Per ambulatorio veterinario si intende la struttura avente individualità ed organizzazione propria ed autonoma in cui vengono fornite prestazioni professionali, con l'accesso di animali, da uno o più medici veterinari, generici o specialisti, con degenza di animali non superiore alle ventiquattro ore.
- b) Qualora nell'ambulatorio operino più di un medico veterinario o il titolare della struttura non sia medico veterinario, occorrerà nominare un direttore sanitario medico veterinario.
- c) Se nell'ambulatorio esercita un singolo medico veterinario, titolare della struttura, il direttore sanitario coincide con il medesimo.

3 - Clinica veterinaria - Casa di cura veterinaria

- a) Struttura veterinaria avente individualità ed organizzazione proprie ed autonome in cui vengono fornite prestazioni professionali da più medici veterinari generici o specialisti e nella quale è prevista la degenza di animali superiore alle ventiquattro ore.
- b) La clinica veterinaria - casa di cura veterinaria individua un direttore sanitario medico

4 - Ospedale veterinario

Struttura veterinaria avente individualità ed organizzazione proprie ed autonome in cui vengono fornite prestazioni professionali da più medici veterinari generici o specialisti e nella quale è prevista la degenza di animali oltre a quella giornaliera, il servizio di pronto soccorso sull'arco delle ventiquattro ore con presenza continuativa nella struttura di almeno un medico veterinario, i servizi di diagnostica di laboratorio.

L'ospedale veterinario è dotato di direttore sanitario medico veterinario.

5 - Laboratorio veterinario di analisi

- a) Struttura veterinaria che esegue, per conto di terzi e previa richiesta veterinaria, indagini diagnostiche strumentali di carattere fisico, chimico, immunologico, virologico, microbiologico, citologico ed istologico su liquidi e/o materiali biologici animali con il relativo rilascio dei referti.
- b) Nel laboratorio di analisi non è consentito alcun tipo di attività clinica o chirurgica su animali.
- c) Il Direttore sanitario di detta struttura è un medico veterinario.

6 - Strutture mobili

- a) Non sono ammesse strutture veterinarie mobili, ad eccezione di quelle per il soccorso di animali feriti o gravi ed utilizzate per lo svolgimento di attività organicamente collegate ad una o più delle strutture veterinarie di cui al comma 2 dell'articolo 1.
- b) Le strutture mobili devono essere specificatamente autorizzate dall'Autorità competente unitamente alla struttura veterinaria di riferimento, previo parere favorevole del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale nel cui ambito territoriale di competenza è compresa la struttura veterinaria di riferimento.
- c) E' vietato l'uso di mezzi mobili attrezzati (veicoli, campers, roulotte, furgoni etc.) volti a surrogare le strutture veterinarie. d) In deroga alle limitazioni di cui alle lettere precedenti, è consentito l'utilizzo di mezzi mobili attrezzati esclusivamente in casi particolari, solo se autorizzati dall'Autorità competente anche se in via temporanea, previo il parere favorevole del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale e dell'Ordine Provinciale dei Medici Veterinari territorialmente competenti.

Articolo 3 - Autorizzazione sanitaria

1 - Le strutture veterinarie individuate all'articolo precedente sono soggette ad autorizzazione sanitaria.

Articolo 4 – Autorizzazione all'esercizio

- 1 - Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio è il Sindaco.
- 2 - La domanda di autorizzazione di cui al comma precedente è indirizzata da parte del titolare della struttura veterinaria, così come definita all'articolo 2, al Sindaco territorialmente competente, che la rilascia secondo le procedure di cui all'articolo 3 della legge regionale 20/1999.
- 3 - La domanda di autorizzazione all'esercizio deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) planimetria della struttura da autorizzare in scala adeguata;
 - b) relazione tecnico – descrittiva delle attività che vengono svolte;
 - c) certificato di agibilità della struttura conforme alla specifica destinazione d'uso;
 - d) autocertificazione del possesso dei requisiti previsti dal successivo articolo 6;
 - e) certificato di iscrizione all'albo, o dichiarazione sostitutiva:
 - 1- del medico o dei medici veterinari in caso di studio singolo o studio associato;
 - 2- del direttore sanitario in caso di ambulatorio, clinica o casa di cura ospedale, laboratorio.
- 4 - Tutte le variazioni rispetto a quanto riportato nella documentazione di cui al comma 3 del presente articolo, anche relativamente al numero ed al nome dei medici veterinari operanti nella struttura, sono comunicate all'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio entro trenta giorni dalla variazione stessa.

Articolo 5 – Modalità e tempistiche di applicazione

- 1 - I requisiti minimi, di cui al successivo articolo 6, trovano immediata applicazione nel caso di realizzazione di nuove strutture veterinarie e d'ampliamento o trasformazione di strutture già esistenti.
- 2 - Per ampliamento si intende un aumento della superficie di almeno il 10% della struttura esistente; per trasformazione s'intende la modifica della tipologia della struttura già autorizzata con o senza lavori sugli edifici o parti di essi.
- 3 - Le strutture veterinarie, pubbliche e private, devono adeguarsi ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dalla presente legge entro i tempi di seguito indicati:
 - un anno per i requisiti organizzativi;
 - tre anni per i requisiti strutturali ed impiantistici;
 - cinque anni per i requisiti tecnologici.
- 4 - Le strutture veterinarie già in esercizio, ma sprovviste della specifica autorizzazione, devono presentare domanda per l'autorizzazione entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge. Per queste strutture la domanda di autorizzazione all'esercizio costituisce presupposto per legittimare la prosecuzione dell'attività dopo la scadenza del termine indicato al presente comma e fino all'emanazione del provvedimento di autorizzazione da parte dell'Autorità competente.
- 5 - Le strutture veterinarie già autorizzate al momento dell'entrata in vigore della presente legge, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, certificano al Comune il possesso di tutti i requisiti minimi oppure, in carenza, presentano un programma di adeguamento contenente l'indicazione degli interventi da realizzare correlati ai rispettivi tempi.
- 6 - Il Comune, utilizzando le Commissioni previste della legge regionale 20/1999 e con le modalità dalla stessa individuate, provvede ad accertare, con periodicità almeno quinquennale, il mantenimento dei requisiti.
- 7 - Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge regionale 20/1999 e provvedimenti attuativi.
- 8 - Le Commissioni di cui alla citata legge regionale sono integrate con personale dell'area veterinaria designato dall'Azienda Sanitaria Locale.

Il richiedente trasmette copia della autorizzazione all'esercizio e delle eventuali successive variazioni, sia all'Ordine Provinciale dei Medici Veterinari che ai Servizi Veterinari dell'Azienda AASSLL competente per il territorio di insediamento della struttura entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa o delle variazioni.

Articolo 6 – Requisiti minimi per l'autorizzazione all'esercizio

1 – Studio veterinario con accesso di animali ed ambulatorio veterinario

a) Requisiti minimi strutturali

I locali e gli spazi devono essere adeguati alla tipologia delle prestazioni erogate.

La dotazione minima di ambienti per l'attività è la seguente:

- 1 - Sala d'attesa.
- 2 - Area per adempimenti amministrativi.
- 3 - Sala per l'esecuzione delle prestazioni.
- 4 - Spazi o armadi destinati al deposito di materiale d'uso, farmaci, attrezzature, strumentazioni.
- 5 - Servizio igienico.
- 6 - Pavimenti e pareti lavabili e disinfettabili nei locali operativi.

b) Requisiti minimi impiantistici

La dotazione minima impiantistica prevista deve comprendere:

- 1- Adeguata illuminazione e ventilazione nella sala d'attesa e nei locali operativi.
- 2 - Impianto idrico.

c) Requisiti minimi tecnologici

La struttura veterinaria deve disporre di attrezzature e presidi medico-chirurgici in relazione alla specifica attività svolta.

d) Requisiti minimi organizzativi

La struttura veterinaria deve possedere i seguenti requisiti organizzativi ed è tenuta a fornire al pubblico almeno le seguenti indicazioni:

- 1 - Affissione dell'orario di accesso al pubblico e numero di telefono della struttura.
- 2 - Recapiti telefonici dei medici veterinari operanti nella struttura.
- 3 - Nome e cognome e numero di iscrizione all'albo dei medici veterinari operanti nella struttura, riportato anche su tesserino identificativo (badge).
- 4 - Identificazione e comunicazione all'utenza del nominativo del direttore sanitario nel caso di ambulatorio veterinario associato.

Nelle strutture di cui al presente articolo non è consentita la degenza di animali per periodo superiore alle ventiquattro ore.

2 - Clinica veterinaria - Casa di cura veterinaria

a) Requisiti minimi strutturali

I locali e gli spazi devono essere adeguati alla tipologia delle prestazioni erogate.

La dotazione minima di ambienti per l'attività della clinica veterinaria-casa di cura veterinaria è la seguente:

- 1 - Sala d'attesa.
- 2 - Area per adempimenti amministrativi.
- 3 - Sala per l'esecuzione delle prestazioni.
- 4 - Locale per la chirurgia.
- 5 - Area per la diagnostica radiologica.
- 6 - Area per il laboratorio d'analisi interno.
- 7 - Spazi o armadi destinati al deposito di materiale d'uso, farmaci, attrezzature, strumentazioni.
- 8 - Locale adeguato e attrezzato con box e/o gabbie per la degenza degli animali.
- 9 - Locale separato per ricovero di animali con malattie trasmissibili.
- 10 - Servizi igienici.
- 11 - Pavimenti e pareti lavabili e disinfettabili nei locali operativi.

b) Requisiti minimi impiantistici

La dotazione minima impiantistica prevista deve comprendere:

- 1- Adeguata illuminazione e ventilazione nella sala d'attesa e nei locali operativi.
- 2 - Impianto idrico.

c) Requisiti minimi tecnologici

La struttura veterinaria deve disporre di attrezzature e presidi medico - chirurgici in relazione alla specifica attività svolta.

d) Requisiti minimi organizzativi

La struttura veterinaria deve possedere i seguenti requisiti organizzativi ed è tenuta a fornire al pubblico almeno le seguenti indicazioni:

- 1- Affissione dell'orario di accesso al pubblico e numero di telefono della struttura.
- 2- Recapiti telefonici dei medici veterinari operanti nella struttura.
- 3- Nome e cognome e numero di iscrizione all'albo dei medici veterinari operanti nella struttura riportato anche su tesserino identificativo (badge).
- 4- Identificazione e comunicazione all'utenza del nominativo del direttore sanitario.
- 5- Presenza di almeno un medico veterinario durante lo svolgimento dell'attività e in caso di animali in degenza.

3 - Ospedale veterinario

a) Requisiti minimi strutturali

I locali e gli spazi devono essere adeguati alla tipologia delle prestazioni erogate.

La dotazione minima di ambienti per l'attività dell'ospedale veterinario è la seguente:

- 1 - Sala d'attesa.
- 2 - Sala per l'esecuzione delle prestazioni adeguate alla diversa tipologia delle prestazioni fornite.
- 3- Locale per la chirurgia.
- 4 - Locale per la diagnostica radiologica.
- 5 - Locale per il laboratorio d'analisi interno.
- 6 - Locale per il pronto soccorso e terapia intensiva.
- 7 - Spazi o armadi destinati al deposito di materiale d'uso, farmaci, attrezzature, strumentazioni.
- 8 - Locale adeguato e attrezzato con box e/o gabbie per la degenza degli animali.
- 9 - Locale separato per ricovero di animali con malattie trasmissibili.
- 10 - Servizi igienici.
- 11 - Locale ad uso personale.
- 12 - Locale per l'amministrazione.
- 13 - Pavimenti e pareti lavabili e disinfettabili nei locali operativi.

b) Requisiti minimi impiantistici

La dotazione minima impiantistica prevista deve comprendere:

- 1 - Adeguata illuminazione e ventilazione nella sala d'attesa e nei locali operativi..
- 2 - Impianto idrico.

c) Requisiti minimi tecnologici

La struttura veterinaria deve disporre di attrezzature e presidi medico - chirurgici in relazione alla specifica attività svolta.

d) Requisiti minimi organizzativi

La struttura veterinaria deve possedere i seguenti requisiti organizzativi ed è tenuta a fornire al pubblico almeno le seguenti indicazioni:

- 1 - Affissione dell'orario di accesso al pubblico e del numero di telefono della struttura.
- 2 - Affissione dell'orario per le attività di pronto soccorso.
- 3 - Recapiti telefonici dei medici veterinari operanti nella struttura.
- 4 - Nome e cognome e numero di iscrizione all'albo dei medici veterinari operanti nella struttura riportato anche su tesserino identificativo (badge).
- 5 - Identificazione e comunicazione all'utenza del nominativo del direttore sanitario.
- 6 - Presenza di almeno un medico veterinario sull'arco delle ventiquattro ore.

4 - Laboratorio veterinario di analisi

a) Requisiti minimi strutturali

I locali e gli spazi devono essere adeguati alla tipologia delle prestazioni erogate.

La dotazione minima di ambienti per l'attività di laboratorio veterinario di analisi è la seguente:

- 1 - Locale per l'accettazione dei campioni.
- 2 - Locale per l'esecuzione di analisi diagnostiche.
- 3 - Ambiente separato per il lavaggio e la sterilizzazione della vetreria.
- 4 - Spazi o armadi destinati al deposito di materiale d'uso, reagenti, attrezzature e strumentazioni.
- 5 - Servizio igienico.
- 6 - Pavimenti e pareti lavabili e disinfettabili nei locali operativi.

b) Requisiti minimi impiantistici

La dotazione minima impiantistica prevista deve comprendere:

- 1 - Adeguata illuminazione e ventilazione nei locali operativi.
- 2 - Impianto idrico.

c) Requisiti minimi gestionali e tecnologici

- 1 - Il laboratorio di analisi deve disporre di procedure scritte delle analisi effettuate, in cui sono indicati i protocolli operativi e le modalità di esecuzione, assicurando inoltre la conformità dei reagenti, delle strumentazioni e dei protocolli utilizzati
- 2 - I requisiti di qualità sono assicurati da un sistema codificato di controllo interno di qualità. I dati di tali controlli di qualità devono rimanere disponibili per almeno un anno.
- 3 - I requisiti di qualità sono assicurati da una verifica almeno annuale, certificata da parte dell'Istituto Zooprofilattico del Piemonte ,Liguria e Valle d'Aosta. I dati di tali controlli di qualità devono rimanere disponibili per almeno tre anni.
- 4 - Il laboratorio di analisi deve disporre di una procedura scritta sulle modalità di prelievo, conservazione, invio ed accettazione dei campioni. I risultati delle analisi effettuate devono essere disponibili per almeno un anno. Debbono, altresì, essere assicurate l'identificazione e la rintracciabilità dei campioni e dei relativi risultati analitici.
- 5 - Il laboratorio veterinario di analisi deve disporre di attrezzature e reagenti in relazione alla specifica attività svolta.
- 6 - I reagenti utilizzati devono essere chiaramente identificati, mantenuti in corrette condizioni di conservazione ed utilizzati prima della data di scadenza.
- 7 - Le strumentazioni utilizzate devono essere correttamente calibrate/tarate e sottoposte a periodica manutenzione.

d) Requisiti minimi organizzativi

Il laboratorio veterinario di analisi deve possedere almeno i seguenti requisiti organizzativi e fornire al pubblico almeno le seguenti indicazioni:

- 1 - Affissione dell'orario di apertura e numero di telefono della struttura.
- 2 - Identificazione e comunicazione all'utenza di nome e cognome e numero di iscrizione all'albo del direttore sanitario.
- 3 - Identificazione e comunicazione all'utenza della tipologia di analisi effettuate.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

21.12.2007

N. 1628

Variazioni per euro 145.781,68 al bilancio 2007 ai sensi art.7 l.r. 03.04.2007, n.16 fondi dalla Regione Piemonte per il progetto Sesamo - Protocollo d'intesa del 04.04.2006 (42° provvedimento).